

Legge regionale 28 marzo 1989, n. 9.

Istituzione di un fondo di interventi per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Armenia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Veneto contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di lire 500.000.000.

2. Gli interventi possono consistere in:

- a) collaborazione tecnica;
- b) fornitura di opere, beni e servizi;
- c) sussidi in denaro;
- d) interventi d'emergenza.

3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2

1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.

2. L'utilizzazione dei beni e servizi da destinare agli interventi di soccorso avverrà con le procedure di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 3

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione del capitolo 53036 denominato «Fondo per interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Armenia» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ziale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 marzo 1989

Bernini

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-

Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 marzo 1989, n. 9

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Carlo Bernini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 gennaio 1989, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 febbraio 1989, dove ha acquisito il n. 455 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 7 febbraio 1989;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 febbraio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppe Pupillo, ha esaminato e approvato a unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 febbraio 1989, n. 758;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 febbraio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 20 marzo 1989, n. 3875/20702, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Segreteria generale della programmazione.